Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 2 marzo 1925** — **Numero 50**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *E. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 394.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1925, n. 159.
Approvazione del regolamento per le navi asilo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1085, modificato dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1560, e dal R. decreto 10 settembre 1923, n. 2057, recanti provvedimenti per le navi asilo;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti per l'esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, modificato dal R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1560, e dal R. decreto 10 settembre 1923, n. 2057, recanti provvedimenti per le navi asilo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 173. — GRANATA.

Regolamento per le navi asilo.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le navi asilo provvedono al ricovero su navi radiate o adatti galleggianti, all'assistenza ed all'educazione ed all'istruzione professionale marittima, degli orfani di marinai e pescatori e, in genere, dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati.

Esse svolgono rispettivamente la propria attività nella Provincia dove ciascuna nave è ancorata e la estendono alle Provincie prossime non provviste di nave asilo, proporzionalmente all'eventuale contributo finanziario da tali Provincie apportato.

Ai fini del presente articolo s'intenderà per marinai e pescatori la gente di mare che esercita abitualmente la navigazione sia in servizio militare che mercantile, ovvero la pesca d'alto mare o costiera.

Art. 2.

All'Orfanotrofio marittimo Vittorio Emanuele III di Anzio, di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, sono applicabili le disposizioni del presente regolamento dovendosi l'Orfanotrofio stesso considerare come nave asilo provvisoriamente sistemata in locali a terra.

Esso funzionerà come anti-nave, e provvederà ad impartire, agli orfani in esso ricoverati, l'istruzione elementare e le prime conoscenze marinaresche da completarsi poi sulle navi asilo.

Analoga funzione avranno le sezioni che le navi asilo crederanno d'istituire a terra.

Art. 3.

I galleggianti sui quali sono istituite le navi asilo vengono assegnati dal Ministro per la marina, traendoli da quelli radiati dai ruoli del Regio naviglio.

Il Ministero della marina provvede ai loro adattamenti. Provvede pure alla manutenzione di essi e dei galleggianti minori e dei locali a terra, sia direttamente, sia indirettamente, mediante assegno annuo.

Art. 4.

Le navi asilo potranno accogliere fanciulli d'età non inferiore agli otto e non superiore ai dodici anni compiuti ed anche dai sei agli otto anni compiuti se provvedute di sezioni a terra; l'Orfanotrofio di Anzio, solamente, fanciulli dai sei ai nove anni compiuti.

Le navi asilo non provvedute di sezioni a terra potranno inoltre accogliere fanciulli d'età inferiore agli otto anni compiuti, inviandoli però all'Orfanotrofio di Anzio e sostenendone le spese di vitto e vestiario finchè abbiano compiuto gli otto anni d'età.

Art. 5.

Alla tutela dei minorenni ricoverati sulle navi asilo che non abbiano parenti conosciuti o capaci dell'ufficio di tutore, provvedono, in applicazione del disposto dell'art. 262 del Codice civile, le Amministrazioni delle navi asilo sulle quali i fanciulli si trovano ricoverati.

CAPO II.

Vigilanza e tutela.

Art. 6.

Le funzioni di vigilanza sulle singole navi asilo spettano al Ministro per la marina.

Art. 7.

Le funzioni di tutela sulle navi asilo sono demandate all'Opera nazionale di patronato, che, a questo scopo, avrà — oltre alle attribuzioni affidatele dal decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e dal presente regolamento per ciò che riflette l'intervento e il controllo sulla gestione in genere delle singole navi asilo — i seguenti compiti:

1° seguire con vigile cura lo svolgimento della loro attività: coordinarne l'azione; integrarne le iniziative e promuovere tutte quelle provvidenze che più rispondano al conseguimento degli scopi cui sono intese le disposizioni dell'art. 2 (comma 2° e 3°) del decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1085;

2° aiutare l'azione delle navi asilo in tutto ciò che valga a migliorarne il funzionamento e a favorirne il progressivo sviluppo;

3° indicare, accertandone l'esatta applicazione da parte delle navi asilo, i criteri direttivi dell'educazione morale, fisica e professionale dei minorenni ricoverati;

4° coadiuvare le Amministrazioni delle navi asilo nella opera di protezione degli allievi licenziati dalle scuole istituite sulle navi stesse, giusta le disposizioni dell'art. 12 del decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1085;

5° assicurare la prosecuzione degli studi all'allievo che al termine dei corsi elementari a bordo, si fosse in modo particolare distinto per eccezionali qualità di ingegno, per spiccate attitudini allo studio e per ottime doti morali;

6° contribuire, nei limiti delle disponibilità dei propri fondi, a sussidiare le navi asilo, concedendo loro pure — ove possa occorrere per far fronte ad accertate necessità straordinarie inerenti ai fini della loro istituzione — prestiti, da rimborsarsi anche ratealmente, garantiti dalle sovvenzioni del Governo e dai sussidi degli Enti locali;

7° richiamare, a favore dell'Opera, il concorso della pubblica beneficenza e patrocinare le domande di speciali aiuti e concessioni delle navi asilo.

Capo III.

Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di patronato per le navi asilo.

Art. 8.

L'Opera nazionale di patronato ha, come suo organo, per l'applicazione dei compiti che le sono assegnati, un Consiglio di amministrazione, costituito nel modo indicato dall'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1085, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1387, e dal R. decreto 10 settembre 1923, n. 2057, e cioè:

a) dal Ministro per la marina o da chi egli creda delegare, presidente;

b) da un rappresentante dei Ministeri della marina, del l'interno e della pubblica istruzione, membri ordinari;

c) da un rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione di ciascuna nave asilo giuridicamente riconosciuta, membro ordinario;

d) da un numero di membri non maggiore di quello di cui alla lettera *c*) che si ritenga opportuno di nominare in considerazione del contributo materiale e morale che possano apportare all'attuazione dei fini della istituzione, membri straordinari; sarà compreso tra questi un membro della Presidenza generale della Lega navale italiana.

Le persone chiamate a far parte del Consiglio debbono possedere le necessarie capacità specifiche ed avere la possibilità di occuparsi attivamente del mandato loro conferito.

Art. 9.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono rieleggibili.

Nel primo biennio la decadenza è determinata dalla sorte: successivamente dall'anzianità.

Coloro che surrogano i membri anzitempo scaduti, rimangono in carica solo per il tempo che vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.

Il membro che non intervenga, senza giustificati motivi, a due sessioni consecutive del Consiglio decade dalla carica ed è immediatamente sostituito.

E' pure causa di decadenza ogni ragione che renda incompatibile analogamente a quanto dispone l'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione. Contro la dichiarazione di decadenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per la marina il quale decide. La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo.

Art. 10.

Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 11.

Il presidente convocherà il Consiglio in sessione ordinaria almeno due volte all'anno, rispettivamente a maggio e ad ottobre per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

Il Consiglio sarà anche convocato straordinariamente, in qualunque tempo, su richiesta motivata di tre componenti il Consiglio di amministrazione o per invito del Ministro per la marina.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voti prevale quello del presidente.

E' in facoltà del presidente d'interpellare i singoli membri del Consiglio per iscritto, a domicilio, sulle questioni che non credesse di sottoporre all'esame collettivo del Consiglio stesso, salvo a riferirne nella prima adunanza di quest'ultimo, per ottenerne la ratifica.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera di patronato regola l'indirizzo amministrativo dell'Opera stessa; delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Opera ed approva quelli degli Enti sottoposti alla tutela dell'Opera medesima; delibera, salvo superiore approvazione, l'accettazione e l'impiego di lasciti e donazioni e le trasformazioni del patrimonio tanto dell'Opera nazionale quanto delle singole navi asilo e ne riferisce al Ministero della marina per l'emissione dei relativi provvedimenti definitivi.

Art. 13.

I bilanci preventivi e le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, i conti consuntivi e le deliberazioni che importino variazioni e trasformazioni del patrimonio dell'Opera sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero della marina.

Art. 14.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale:

1° rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge e provvede all'andamento generale dell'Opera nazionale di patronato, firma la corrispondenza, i mandati ed ordini di pagamento e tutti gli atti del Consiglio;

2° convoca il Consiglio e cura la esecuzione delle deliberazioni prese;

3° prende, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, provvedimenti e misure anche sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo a riferirne a quest'ultimo nella sua prima adunanza per ottenerne la ratifica;

4° cura la pronta esazione dei redditi e proventi dell'Opera e ordina le spese in conformità al bilancio di previsione;

5° propone al Consiglio di amministrazione l'accettazione e l'impiego di lasciti e donazioni;

6° ha la vigilanza su tutte le attività costituenti il patrimonio dell'Ente e vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

7° compila il programma di attività dell'Opera, il progetto di bilancio e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri il consigliere delegato e il consigliere tesoriere.

Il consigliere delegato coadiuva il presidente nella direzione e ordinaria amministrazione dell'Opera nazionale, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV.

Gestione amministrativa dell'Opera nazionale di patronato.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Opera nazionale è costituito dagli immobili, mobili e titoli in proprietà dell'Opera, dai lasciti e dalle donazioni che pervenissero all'Opera.

Di tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Opera nazionale deve formarsi un ordinato ed esatto inventario.

Un esemplare dell'inventario deve essere trasmesso al Ministero della marina, al quale devono comunicarsi anche tutte le successive variazioni, mano mano che avvengono.

Art. 17.

Le entrate di qualsiasi natura, ordinarie e straordinarie, dovranno essere versate in conto corrente presso un istituto di emissione.

I titoli di proprietà dell'Opera dovranno essere depositati presso un istituto di emissione se al portatore; potranno essere depositati presso il cassiere del Ministero della marina se nominativi.

Si provvederà, in generale, alle spese mediante assegni bancari.

Art. 18.

L'Opera nazionale adempie i suoi fini coi redditi patrimoniali, con gli stanziamenti annuali disposti sul bilancio del Ministero della marina, coi proventi delle tasse di cui alla lettera c) dell'art. 5 del decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1085, con le oblazioni e sussidi elargiti da Enti e da privati cittadini, coi proventi delle diverse iniziative di beneficenza e di altre attività devoluti all'Opera, e con qualunque altro cespite eventuale e imprevisto.

L'Opera nazionale, previa approvazione del Ministro per la marina, può devolvere al raggiungimento dei suoi fini anche parte delle attività patrimoniali, sempre quando tale devoluzione risulti di una evidente maggiore utilità per un più efficace raggiungimento degli scopi a cui è rivolta l'azione dell'Opera nazionale.

Art. 19.

Sarà costituito un fondo di riserva cogli avanzi degli esercizi precedenti e con una quota del 25 per cento delle entrate straordinarie del bilancio. Di tale fondo di riserva sarà tenuto conto separato.

Art. 20.

L'esercizio annuale comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno.

Il presidente presenta al Consiglio, entro il mese di maggio, i progetti di bilanci del Patronato e delle navi asilo del successivo esercizio per la sua approvazione, e subito dopo ne trasmette copia al Ministero della marina.

Agli eventuali disavanzi dipendenti da cause straordinarie potrà farsi fronte, previa autorizzazione del Ministro per la marina, con prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente.

Art. 21.

Nel mese di ottobre il presidente presenta al Consiglio di amministrazione dell'Opera il conto consuntivo e il conto patrimoniale del Patronato e delle navi asilo riferibili all'esercizio scaduto, corredati dai necessari documenti giustificativi.

CAPO V.

Consiglio di amministrazione delle navi asilo. (Composizione - Attribuzioni - Gestione amministrativa e funzionamento).

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna nave asilo è costituito dai seguenti componenti:

il presidente della locale Congregazione di carità;

il presidente della locale sezione della Lega navale italiana, o in mancanza, da un suo rappresentante;

un rappresentante del Ministero della marina;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

i rappresentanti di qualunque Ente pubblico o privato che contribuisca al mantenimento della nave con la costituzione di almeno cinque piazze, ovvero con una elargizione di almeno 100,000 lire una volta tanto, o di almeno 10,000 lire annue per non meno di un quinquennio. L'Ente che contribuisca in misura maggiore potrà avere più rappresentanti in ragione di uno per ogni dieci piazze in più, o per ogni 200,000 lire versate in più una volta tanto, o per ogni 20,000 lire annue offerte in più per non meno di un quinquennio.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuna nave asilo nomina, tra i suoi membri, il presidente, il vice-presidente e il tesoriere e ne dà comunicazione al Patronato per l'approvazione.

Il presidente, il rappresentante del Ministero della marina e il tesoriere, costituiscono la Giunta esecutiva permanente.

Il direttore di ciascuna nave asilo è segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva permanente, con voto consultivo.

Art. 23.

I membri del Consiglio di amministrazione della nave asilo durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono rieleggibili.

Nel primo biennio la decadenza è determinata dalla sorte, successivamente dall'anzianità.

Coloro che surrogano i membri anzitempo scaduti rimangono in carica solo per il tempo che vi sarebbero rimasti i rispettivi predecessori.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a due sessioni consecutive del Consiglio o a 5 sedute consecutive della Giunta decade dalla carica.

Costituiscono inoltre motivo di decadenza dalla carica le cause di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 24.

Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione della nave asilo sono gratuite.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione della nave asilo si riunisce ordinariamente due volte l'anno, in aprile ed in settembre, e, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario, o ne abbia istanza da almeno tre consiglieri, o ne riceva invito per disposizione del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di patronato.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti: a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 26.

Sono attribuzioni del Consiglio:

1° provvedere all'amministrazione della nave asilo ed al suo regolare funzionamento;

2° deliberare circa i bilanci preventivi, i conti consuntivi ed il conto finanziario del tesoriere;

3° approvare i programmi in relazione alle disposizioni vigenti sulla istruzione elementare;

4° ammettere i ricoverandi in numero non superiore a quello dei posti disponibili, provvedendo coi fondi della nave asilo a pagare le relative rette;

5° compiere opera di protezione a favore degli allievi licenziati, curandone il collocamento e tutelandoli fino alla maggiore età;

6° designare, giusta l'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1919, n. 1085, il rappresentante presso il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, preferendo possibilmente persona che abitualmente risieda in Roma.

Art. 27.

Nell'adunanza ordinaria del mese di aprile il Consiglio procede all'esame del bilancio di previsione per poterlo spedire entro i dieci giorni successivi all'Opera nazionale di patronato per l'approvazione.

Nella riunione di settembre il Consiglio si regola in modo analogo per quanto ha tratto all'esame del conto consuntivo, che, insieme col conto finanziario del tesoriere, e col rendiconto morale deve essere spedito, per l'approvazione, all'Opera nazionale entro i primi dieci giorni del mese di ottobre.

Il rendiconto morale dovrà pure indicare il movimento degli allievi e riferire circa il collocamento dei licenziati.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione della nave asilo che, dopo gli opportuni richiami, non si conformi alle norme di legge ed allo statuto e regolamento della istituzione, oppure pregiudichi gli interessi della medesima, potrà essere sospeso, in via di urgenza, dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di patronato o sciolto con decreto del Ministro per la marina, sentito il parere del Consiglio dell'Opera nazionale predetta.

Art. 29.

In caso di sospensione previsto dall'articolo precedente il presidente del Consiglio di amministrazione nell'Opera nazionale di patronato nomina un amministratore provvisorio della nave asilo.

Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente il Ministro per la marina nomina un amministratore provvisorio, incaricandolo di assumere la temporanea gestione della nave.

Questa gestione non può avere durata eccedente i sei mesi dovendosi entro tale periodo di tempo, e non oltre, procedere alla ricostituzione del Consiglio d'amministrazione.

L'amministratore provvisorio interverrà, quale rappresentante della nave asilo che amministra, alle sedute del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale.

Art. 30.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione della nave asilo:

1° rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge;

2° cura l'andamento generale della nave asilo e propone al Consiglio i provvedimenti generali nell'interesse della nave stessa;

3° firma la corrispondenza, i mandati ed ordini di pagamento e tutti gli atti del Consiglio;

4° provvede alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

5° emette i provvedimenti amministrativi e disciplinari, nomina e licenzia i salariati: la nomina, lo stipendio ed ogni altro emolumento del direttore della nave asilo, come ogni altro provvedimento successivo che lo riguardi, nonchè la nomina, lo stipendio e gli emolumenti degli impiegati devono essere deliberati dal Consiglio ed approvati dall'Opera nazionale di patronato;

6° delega, ove lo creda opportuno, ai consiglieri, per il più facile disbrigo degli affari, la sorveglianza di uno o più rami del servizio.

Art. 31.

I membri della Giunta esecutiva coadiuvano il presidente nella gestione corrente dell'Istituto.

Il vice-presidente sostituisce il presidente quando questi sia assente o impedito.

Art. 32.

Il consigliere tesoriere è preposto al servizio generale che riguarda gli introiti ed esiti della Amministrazione.

Tutti gli introiti debbono essere versati a conto corrente in un istituto di emissione o suoi uffici dipendenti, o, in mancanza, nella cassa postale di risparmio.

Alle spese si provvederà di regola con assegni bancari; per le spese correnti saranno fatte anticipazioni al tesoriere, il quale vi provvederà con ordini di pagamento muniti della firma sua e di quella del presidente.

Tutte le spese e tutti gli introiti saranno notati in apposito bollettario a madre e figlia e comunicati trimestralmente all'Opera nazionale di patronato, con nota portante l'indicazione dei rispettivi numeri del bollettario.

Il tesoriere formerà l'inventario del patrimonio dell'Ente; tale inventario e le successive variazioni saranno comunicati annualmente all'Opera nazionale di patronato.

Art. 33.

I mezzi con i quali l'Ente provvede ai propri scopi consistono:

1° nel contributo governativo di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e negli altri eventuali che pervenissero alla nave asilo sia dal Governo, sia dall'Opera nazionale di patronato;

2° nei contributi ed elargizioni che da Enti e privati fossero destinati alla nave asilo e nei proventi di speciali iniziative di beneficenza o di altre attività;

3° nelle quote derivanti dall'esercizio di industrie a cui fossero eventualmente addetti gli allievi, detratta la percentuale che l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, riserva agli allievi stessi;

4° in ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 34.

Sarà costituito un fondo di riserva con gli avanzi degli esercizi precedenti e con una quota del 25 per cento delle entrate straordinarie del bilancio.

Di tale fondo di riserva sarà tenuto conto speciale.

Art. 35.

Sull'accettazione o meno dei lasciti e delle donazioni, sia per atto tra vivi, sia per testamento, in favore della nave asilo, come pure delle proposte di variazioni o trasformazioni del patrimonio, il Consiglio d'amministrazione deve, caso per caso, riferire all'Opera nazionale di patronato che promuoverà i relativi provvedimenti.

E' fatta eccezione per somme offerte a titolo gratuito ed incondizionato, che il Consiglio può direttamente accettare, salvo informarne l'Opera stessa.

Art. 36.

Le somme da capitalizzarsi debbono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 37.

Per la decorrenza dell'esercizio annuale e la compilazione del bilancio, valgono, per il Consiglio d'amministrazione della nave asilo, le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento.

Agli eventuali disavanzi dipendenti da cause straordinarie si farà fronte, previa autorizzazione dell'Opera nazionale di patronato, con prelevamenti dal fondo di riserva di cui al precedente art. 34.

CAPO VI.

Allievi delle navi asilo.

Art. 38.

Il numero dei minorenni da ricoverarsi è fissato ogni anno, in sede di bilancio, dal Consiglio di amministrazione della nave asilo, che lo determina in base alle condizioni economiche dell'Ente ed alla capacità della nave, tenendo anche conto dei posti ai quali il patronato intende provvedere coi propri fondi.

Stabilito il numero dei ricoverandi il presidente del Consiglio cura di darne immediata comunicazione all'Opera nazionale di patronato, affinchè possa averne norma agli effetti di cui al n. 4 dell'art. 26 del presente regolamento.

Art. 39.

Per essere ricoverati sulle navi asilo i minorenni poveri debbono presentare i seguenti documenti, in carta libera, debitamente legalizzati:

a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) situazione di famiglia;
e) dichiarazione della competente autorità portuaria attestante che il padre esercitava abitualmente il mestiere di marinaio o pescatore oppure dichiarazione della competente autorità attestante che il minorenne è materialmente o moralmente abbandonato;
f) dichiarazione da farsi davanti al sindaco dalla persona investita della patria potestà o della tutela, che autorizzi il direttore della nave asilo ad iscrivere il minorenne nelle matricole della gente di mare ed a contrarre arruolamenti su navi nazionali per qualsiasi viaggio o durata;
g) certificato di povertà;
h) certificato medico da cui risulti che il minorenne non è deficiente, nè affetto da morbo contagioso, e che non ha imperfezioni fisiche incompatibili con la vita di bordo;
i) certificato da cui risulti che il minorenne non proviene da riformatori per discoli o delinquenti.

Se in qualche caso eccezionale, specialmente per i fanciulli abbandonati, non risultasse possibile la completa presentazione dei documenti richiesti, il Consiglio può prescinderne, restando a sua cura di accertare, con ogni mezzo, l'identità del minorenne e il possesso da parte sua dei voluti requisiti.

Non è consentita l'ammissione di minorenni le cui famiglie vogliano corrispondere una qualsiasi retta alla nave asilo.

Art. 40.

Hanno titolo di preferenza per l'ammissione:

1° gli orfani di marinai pescatori, con preferenza a quelli dei quali il padre sia morto in dipendenza della guerra o per infortunio in mare;

2° i fanciulli materialmente abbandonati;

3° i fanciulli moralmente abbandonati;

4° in via temporanea e quando vi siano posti disponibili, orfani di guerra di militari del Regio esercito.

Qualora il numero delle domande accettabili superi quello dei posti disponibili, sono preferibili, nel caso di cui ai numeri 1 e 4 gli orfani di entrambi i genitori; nel caso di cui al n. 2 i figli di ignoti o di genitori irreperibili; nel caso di cui al n. 3 i minorenni che si trovino in maggior abbandono.

Art. 41.

Gli allievi sono licenziati dalla nave asilo al compimento del 18° anno di età.

Possono essere licenziati prima del termine predetto gli allievi che abbiano compiuto il tirocinio ed ai quali si offra l'occasione di un collocamento nella marina militare o mercantile, ovvero d'ogni altro collocamento che, a giudizio della Giunta esecutiva della nave, sia riconosciuto conveniente sotto ogni rapporto.

Possono cessare di appartenere alla nave asilo prima del 18° anno di età gli allievi che, ultimato con particolare distinzione il corso elementare a bordo, siano dal presidente del Consiglio d'amministrazione della nave segnalati, per le loro qualità eccezionali o speciali inclinazioni all'Opera nazionale di patronato e nei cui riguardi essa crede di provvedere in conformità al n. 5 dell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 42.

Previa deliberazione della Giunta esecutiva della nave asilo, possono, in qualunque momento, essere espulsi gli allievi che, per incorreggibile cattiva condotta, risultino elementi nocivi per i compagni e dannosi per la buona disciplina dell'Istituto.

Nel caso di minorenni abbandonati, che non abbiano parenti tenuti per legge od in grado di provvedere alla loro sorte, il Consiglio ne promuove direttamente o per il tramite dell'Opera nazionale di patronato, il ricovero in un riformatorio oppure in una casa di custodia o di correzione.

Qualora non vi potessero essere accolti gratuitamente, la spesa sarà a carico del bilancio della nave.

Art. 43.

Alla fine dell'anno scolastico, su richiesta della famiglia ed a sue spese sono accordate agli allievi licenze ordinarie da 15 giorni ad un mese.

Per evenienze eccezionali di famiglia possono essere accordate licenze straordinarie non superiori ad un mese.

Art. 44.

La percentuale che l'art. 13 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, assegna agli allievi eventualmente addetti all'esercizio di industrie, quale compartecipazione agli utili derivanti da tale esercizio, è fissata nella misura di 1/10 sugli introiti lordi.

Le quote spettanti agli allievi sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio, mediante libretti individuali da consegnare agli interessati alla loro uscita dalla nave per compiuto tirocinio.

Ciascun libretto, agli effetti di cui all'ultima parte del citato art. 13, dovrà contenere espresso vincolo a favore della nave asilo, pel caso che l'allievo sia dimesso prima di aver compiuto il tirocinio perchè ritirato dalla famiglia od espulso.

CAPO VII.

Personale.

Art. 45.

Nel regolamento interno di ciascuna nave asilo, il Consiglio d'amministrazione fissa le tabelle numeriche del personale strettamente necessario per i servizi della nave e ne determina i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni.

Il personale direttivo e di governo sarà preferibilmente scelto fra gli ufficiali in congedo della Regia marina.

Il personale subalterno sarà preferibilmente tratto fra coloro che appartengono alla Regia marina. All'uopo il Consiglio formula le occorrenti richieste all'Opera nazionale di patronato, affinchè possa essere promossa dal Ministro per la marina la concessione prevista dalla lettera *c*) dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085.

In mancanza di personale appartenente alla Regia marina, saranno assunte in servizio persone che vi abbiano appartenuto od anche persone estranee, con preferenza agli invalidi di guerra ed ex combattenti che abbiano i requisiti richiesti.

Art. 46.

Gli impiegati di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente sono assunti in servizio per la durata di un anno. Qualora alla scadenza del contratto nessuna delle due parti abbia data una disdetta nei termini prefissi dall'art. 3 del decreto-legge 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato, gli impiegati stessi si intendono confermati tacitamente in servizio per un altro anno.

In caso di rescissione del contratto per volontà di una delle due parti o per gravi mancanze che non consentano la prosecuzione del contratto stesso, valgono le norme fissate dal citato decreto-legge.

Per il personale salariato di osserveranno le consuetudini locali.

Art. 47.

L'uniforme e i distintivi del personale addetto alle navi asilo nonchè le bandiere di cui le navi asilo potranno fare uso, saranno determinate dal Ministero della marina.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali.

Art. 48.

Nelle navi asilo che non possono provvedere al corso d'istruzione elementare, di cui all'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, inviando gli allievi alle locali scuole comunali, il personale occorrente per detto corso a bordo sarà scelto fra gli insegnanti elementari del Comune ove la nave asilo risiede; essi avranno, anno per anno, l'incarico dello insegnamento. In mancanza il Consiglio disporrà con altri elementi giudicati idonei.

Gli alunni che frequentano le scuole elementari a bordo delle navi asilo conseguono i certificati di studio presso le pubbliche scuole secondo le norme stabilite dal R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.

Per l'insegnamento religioso valgono le disposizioni vigenti in materia per le scuole elementari del Regno.

Art. 49.

Per la nave « Scilla » fondata in virtù della legge n. 378 dell'11 luglio 1904 dalla Società regionale veneta per la pesca e l'acquicoltura, il Consiglio d'amministrazione comprenderà, oltre alle persone di cui all'art. 22, un numero di consiglieri della predetta Società regionale veneta, pari al totale degli altri consiglieri più uno.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 50.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, che avrà effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, s'intenderanno decaduti tutti i membri dei Consigli di amministrazione, tanto del Patronato quanto delle navi asilo. I consiglieri attuali rimarranno tuttavia in carica fino all'insediamento dei nuovi Consigli.

Il personale attualmente in servizio sulle navi asilo, se riconosciuto idoneo a giudizio dei nuovi Consigli, potrà continuare a prestare servizio, quando accetti le condizioni di cui all'art. 46.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 395.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 162.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 23: Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali; contributi ad istituzioni, ecc. . . . L. 60,000
Cap. n. 42: Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno, ecc. . . . . » 20,000

Totale degli aumenti L. 80,000

In diminuzione:

Cap. n. 36: Scuole sussidiate . . . . L. 20,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925. Atti del Governo, registro 233, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 396.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 161.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'acclusa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 360 « Prodotto della vendita dei francobolli applicati, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25, è diminuito della somma di L. 59,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925. Atti del Governo, registro 233, foglio 174. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1924-25.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo		Importo
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie	L.	3,000,000
Cap. n. 77. — Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, ecc.	»	50,000
Cap. n. 81 III A (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile	»	32,200
Cap. 81 XLIV. — Compensi a società di navigazione per speciali trasporti, ecc.	»	46,800
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	3,129,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo		Importo
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 7. — Indennità per missioni e per visite, ecc.	»	200,000
Cap. n. 10. — Compensi per maneggio di denaro e di valori ai titolari, ecc.	»	236,000
Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte.	»	100,000
Cap. n. 28. — Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero, ecc.	»	30,000
Cap. n. 29. — Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	»	600,000
Cap. n. 34. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	500,000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi	»	325,000
Cap. n. 64. — Impianto di ricevitorie telegrafiche, ecc.	»	50,000
Cap. n. 74. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc.	»	50,000
Cap. n. 75. — Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc.	»	300,000
Cap. n. 88. — Indennità temporanea mensile al personale non assimilato, ecc.	»	400,000
Cap. n. 102 XIV. — Compensi per le costruzioni navali, ecc.	»	79,000
Cap. n. 113. — Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito, ecc.	»	59,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	3,129,000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO. — *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 397.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 163.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale d'arte decorativa a Parigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al fondo di L. 500,000 autorizzato col R. decreto 3 gennaio 1924, n. 4, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di arte decorativa a Parigi è assegnata l'ulteriore somma di L. 1,000,000, che viene iscritta al nuovo capitolo n. 56 *ter* « Spese per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale d'arte decorativa a Parigi », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 2.

La maggiore dotazione di cui al precedente articolo sarà erogata nei modi e con le forme stabilite dall'art. 2 del succitato R. decreto 3 gennaio 1924.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 398.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 164.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2083;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 23: Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni, + L. 70,000.

Cap. n. 21: Personale di ruolo, supplente ed incaricato degli istituti di istruzione nautica, ecc., — L. 70,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 febbraio 1925, n. 166.

Esonero dei Comuni dal contributo per spese di bonifica attualmente a loro carico, e concorso dello Stato e delle Provincie nel saggio di interesse sugli anticipi del capitale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12, 15, 16, 20, 31, 32, 132 e 134 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3256, che approva il testo unico delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1560, sulla concessione delle opere di bonifica di prima categoria col sistema del riparto delle spese « a consuntivo » e l'articolo 133 del citato testo unico delle leggi sulle bonificazioni approvato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3256;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni, per i quali è fatto obbligo dalla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3256, di contribuire in misura del 10 % nella spesa delle opere di bonifica di prima categoria, sono esentati da tale onere.

Le annualità relative al pagamento della quota di spesa a carico dei Comuni, oltre la misura del contributo stabilito dall'art. 16 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni, verranno assorbite dallo Stato, dalle Provincie e dai proprietari interessati, nella misura seguente:

per sei decimi a carico dello Stato;

per due decimi a carico della Provincia, o Provincie interessate;

per due decimi a carico dei proprietari degli immobili, compresi nel perimetro della bonifica.

Dell'esenzione del contributo beneficieranno quei Comuni, per i quali le spese per opere di bonifica siano state determinate in seguito ad accertamenti, liquidazioni o collaudi approvati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 29, 31 e 133 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni, con decreti del Ministro per i lavori pubblici o del Magistrato alle acque, in data posteriore al 1° gennaio 1919.

Dell'esenzione suddetta non beneficieranno quei Comuni in confronto dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia avvenuta la cessione delle annualità di contributo a loro carico presso istituti di credito, da parte dei concessionari delle opere.

Art. 2.

La facoltà dello Stato, di anticipare i contributi delle Provincie e di garantirne il pagamento in confronto agli istituti sovventori, salvo rivalsa verso le Provincie stesse, di cui all'art. 32 del testo unico sulle bonificazioni, resta limitata alle sole provincie del Lazio e delle Regioni meridionali e insulari.

I concessionari di opere di bonifica di prima categoria possono far riscuotere i contributi dovuti dalle Provincie col mezzo dei ricevitori provinciali.

Art. 3.

Nella determinazione del costo delle opere di bonifica di prima categoria, concesse in base al R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1560, gli interessi sul capitale anticipato dal concessionario non potranno essere tenuti in conto per tasso superiore a quello ufficiale dello sconto, al momento della stipulazione del prestito, aumentato dell'uno per cento.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo precedente, si applica in confronto dei concessionari sugli accertamenti, le liquidazioni delle spese di bonifica ed interessi approvati, con decreti del Ministro per i lavori pubblici o del Magistrato alle acque, in data posteriore a quella del presente decreto.

La prova della corresponsione degli interessi in misura superiore al tasso ufficiale dello sconto dovrà essere data dai richiedenti; l'Amministrazione ha facoltà di controllare o di accertare l'attendibilità delle prove fornite.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le opportune variazioni nei bilanci delle Finanze e dei Lavori pubblici 1924-1925 e successivi, in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GIURIATI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 400.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 165.

Proroga del termine per l'applicazione del sovraprezzo sulla energia elettrica effettuata per via termica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 31;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Salvo il disposto del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, numero 31, è prorogato al 30 giugno 1925, con effetto dal 1° gennaio 1925, il termine previsto dall'art. 11, comma 1° del Regio decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, entro il quale il distributore di energia elettrica può a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 359, nonchè delle disposizioni del citato R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, continuare ad esigere dai propri utenti il compenso supplementare o sovraprezzo, che lo indennizzi per maggior costo del combustibile nella produzione di energia effettuata per via termica.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 401.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 167.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese di dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 370: « Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 13,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 402.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1925, n. 169.

Passaggio di fondi dal Ministero delle finanze a quello dell'istruzione pubblica, per la costruzione di edifici scolastici nelle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro in dipendenza dei Regi decreti 16 novembre 1921, n. 1705 e 19 gennaio 1922, n. 49.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, col quale venne autorizzata l'assegnazione di L. 5,000,000 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la costruzione di edifici scolastici nelle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro;
Visto il R. decreto 19 gennaio 1922, n. 49, col quale detta assegnazione, anzichè nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, fu stanziata in quello del Tesoro, ora delle Finanze, per essere somministrata all'Unione edilizia nazionale per gli scopi sopra indicati;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2022, col quale l'Unione edilizia nazionale venne posta in liquidazione;
Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei fondi inscritti nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in dipendenza del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1705, e del R. decreto 19 gennaio 1922, n. 49, per la costruzione di edifici scolastici, nelle provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro, è trasferita al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto al conseguente trasporto dei fondi allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonchè all'iscrizione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero medesimo delle somme che l'Unione edilizia nazionale dovrà versare in tesoreria a seguito dell'accertamento delle erogazioni da essa fatte per l'esecuzione dei lavori.

Tale accertamento sarà eseguito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle risultanze di collaudo degli edifici ultimati e della verifica delle contabilità dei lavori consegnati prima della loro ultimazione.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 182. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 403.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 168.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 181. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 49. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Real Casa per la estensione al personale, ecc.	L. 100,000
Cap. n. 54. — Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio stampa e presso la Segreteria generale della Presidenza del Consiglio, ecc.	» 17,000
Cap. n. 62. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti agli uffici di Presidenza, ecc.	» 33,000
Cap. n. 62-septies (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento ai funzionari civili che prestano servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	» 5,000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle ragionerie centrali, ecc.	» 150,000
Cap. n. 75-bis (nuovo). — Compensi ad estranei per incarichi e lavori relativi ai servizi delle ragionerie centrali	» 20,000
Cap. n. 80. — Assegni fissi per spese d'ufficio	» 50,000
Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 169. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc.	» 400,000
Cap. n. 178. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc. (Canali Cavour)	» 600,000
Cap. n. 830 (aggiunto). — Acquisti eventuali di stabili (in conto competenza)	» 62,000
Totale degli aumenti	L. 2,437,000

In diminuzione:

Cap. n. 314. — Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante, ecc.	L. 400,000
Cap. n. 444. — Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, ecc.	» 1,150,000
Cap. n. 448. — Indennità temporanea al personale operaio dell'azienda dei monopoli, ecc.	» 150,000
Cap. n. 472. — Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa, ecc.	» 100,000
Totale delle diminuzioni	L. 1,800,000

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 404.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1925, n. 171.

Assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per costruzione di materiale rotabile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per spese straordinarie, per un importo di 134,000,000 di lire, da destinare alla costruzione di materiale rotabile.

Tale somma verrà stanziata negli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 in parti uguali.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che crederà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti relativi agli impegni della somma predetta di L. 134,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 405.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 172.

Proroga del termine per l'emanazione delle norme relative al passaggio al Ministero dei lavori pubblici del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, da convertirsi in legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con l'art. 3 del Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262, recante norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici del Servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, è prorogato al 1° marzo 1925.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 406.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1925, n. 170.

Trattamento degli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali risulti applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;
Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;
Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;
Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529;
Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con la legge 7 aprile 1921, n. 369;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3108;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 469;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato, ai quali in forza del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e del R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, risulti applicabile il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e che siano stati esonerati in base alla lettera *d)* dell'art. 167 o in base alla lettera *f)* dell'art. 168 del regolamento del personale, hanno titolo a liquidare la pensione secondo il citato decreto n. 2529 anche se all'atto dell'esonero non abbiano raggiunto i limiti di cui all'articolo 7 del menzionato regolamento della previdenza se esonerati fino al 31 dicembre 1923, o quelle dell'art. 9 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, se esonerati successivamente.

Per quelli di detti agenti che siano iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e che all'atto dell'esonero non abbiano ancora l'età per la liquidazione della pensione di vecchiaia, la pensione sarà corrisposta integralmente fino al raggiungimento di detta età o fino alla morte se questa intervenga prima: successivamente nel primo caso la pensione diretta sarà decurtata dell'assegno vitalizio liquidato all'agente dalla Cassa nazionale, nel secondo caso la pensione di riversibilità sarà decurtata della rendita costituibile col capitale liquidato dalla Cassa medesima alla famiglia.

Le disposizioni del primo comma sono applicabili anche per gli agenti che siano stati dispensati, per l'art. 3 *b* del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, per il raggiungimento soltanto dell'uno o dell'altro dei limiti ivi indicati, ferme restando, in caso di liquidazione di pensione ad agenti iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, le disposizioni del R. decreto legge 24 marzo 1924, n. 469, circa il ricupero dell'indennità che avessero percepita in base all'art. 6 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2306.

Per quelli di detti agenti ai quali spetti dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali l'importo di cui all'articolo 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3108, la pensione sarà decurtata anche della rendita vitalizia riversibile che può costituirsi con detto importo.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla decorrenza di applicazione di quelle del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529. Per gli agenti esonerati anteriormente al 4 dicembre 1923 e che acquistino titolo a pensione soltanto in forza del presente decreto, le domande per l'applicazione del regolamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, potranno essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per gli agenti in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, ai quali sia applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporti, l'esonero per i titoli di cui agli articoli 167-*d* e 168-*f* del regolamento del personale o la dispensa per l'art. 3-*b* del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, non potranno avvenire se non al compimento delle età fissate dal predetto regolamento della previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, *foglio* 183. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 407.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1925, n. 173.

Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 febbraio 1925.
Atti del Governo, registro 233, foglio 186. — GRANATA.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo e supplementi, ecc.	L. 10,000
Cap. n. 9. — Spese di affitto, manutenzione e adattamento dei locali, ecc.	» 21,200
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 31,200

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 3. — Indennità e compensi pel Consiglio di amministrazione, ecc.	L. 6,200
Cap. n. 13. — Compensi ai ricevitori del registro e del demanio per i servizi di riscossione, ecc.	» 10,000
Cap. n. 29. — Pensioni monastiche ed assegni vitalizi	» 15,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 31,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione 408.

REGIO DECRETO 13 novembre 1924, n. 2341.

Contributo scolastico dei comuni di Paupisi e di Ponte.

N. 2341. R. decreto 13 novembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Paupisi della provincia di Benevento deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3217.90 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 746, è ridotto a L. 1854.74, a decorrere dal 1° luglio 1920, ed è approvato in L. 1363.16 il contributo scolastico che il comune di Ponte deve versare alla tesoreria dello Stato a datare dal 1° luglio 1920.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1925.

Numero di pubblicazione 409.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1924, n. 2351.

Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del Tesoro a nove anni;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;

Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889; 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano le prime tre serie dei detti buoni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652, che autorizza la emissione di una quarta serie dei buoni stessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la sostituzione di buoni del Tesoro qualunque sia la data della loro scadenza e di quelli estinti senza rinnovazione, è autorizzata l'emissione di una quinta serie dei buoni a premio a nove anni creati colla legge 6 luglio 1922, n. 915.

I buoni, sia al portatore sia nominativi, frutteranno l'interesse annuo del 4.75 per cento, con godimento dal 15 novembre 1923 e con esenzione da ogni imposta e tassa presente e futura.

L'inizio della emissione, le specie dei buoni, che potranno essere accettati in versamento e le condizioni relative, il prezzo al quale i nuovi buoni potranno essere ceduti saranno fissati con decreto del Ministro per le finanze.

Sono estesi a questi buoni tutte le disposizioni vigenti per le prime quattro serie dei buoni medesimi in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento e altre accessorie.

Parimenti con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende, dei segni caratteristici e a quanto altro occorre per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 168. — GRANATA.

TABELLA.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi.

Alla scadenza 15 maggio:

Al 1° numero uscente	L. 100,000
Al 2° numero uscente	» 50,000
Al 3° numero uscente	» 10,000
Ai 4 seguenti lire 5000 ciascuno	» 20,000
Ai 593 seguenti lire 1000 ciascuno	» 593,000
Numero 600 premi	L. 773,000

Alla scadenza 15 novembre:

Al 1° numero uscente	L. 1,000,000
Al 2° numero uscente	» 100,000
Al 3° numero uscente	» 50,000
Al 4° numero uscente	» 10,000
Ai 4 seguenti lire 5000 ciascuno	» 20,000
Ai 592 seguenti lire 1000 ciascuno	» 592,000
Numero 600 premi	L. 1,772,000

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1925.
Alienazione di buoni del Tesoro novennali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1924, n. 2351:

Decreta:

Articolo unico.

A partire dal giorno 3 marzo 1925 saranno alienati i buoni novennali 4.75 % di cui è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 26 marzo 1924, n. 2351.

Il prezzo di cessione è di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale ceduto, e i nuovi buoni avranno la decorrenza degli interessi semestrali dal 15 novembre 1924.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1925.
Norme per l'ordinamento e il funzionamento delle Casse provinciali di credito agrario di Caserta e di Lecce.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario ed il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, che reca provvedimenti integrativi in materia di credito agrario;

Veduto il R. decreto 18 gennaio 1925, n. 43, che dispone la cessazione della gestione da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, delle Casse provinciali di credito agrario di Caserta e di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

Le Casse provinciali di credito agrario di Caserta e di Lecce assumono, con effetto dal 1° settembre 1925, gestione autonoma secondo le norme contenute negli articoli seguenti, ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, del relativo regolamento e delle leggi, decreti e regolamento modificativi ed integrativi dei precitati provvedimenti.

Art. 2.

Ciascuna delle Casse di cui all'articolo precedente è amministrata da un Consiglio composto di un presidente e di sei consiglieri.

Il presidente e quattro consiglieri sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale; gli altri due consiglieri sono designati dal Consiglio provinciale scegliendoli fra i più provetti agricoltori della Provincia.

Il presidente dura in carica quattro anni, i consiglieri durano in carica tre anni e si rinnovano ogni anno per un terzo; nei primi due anni dalla costituzione del Consiglio i consiglieri che scadono di carica saranno designati mediante sorteggio.

Il presidente ed i consiglieri scaduti possono essere riconfermati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i deputati al Parlamento, e coloro che hanno lite pendente con la Cassa; non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, parenti ed affini fino al terzo grado.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di costituire nel proprio seno, con le norme ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento interno, una Commissione di sconto, nonchè di nominare Commissioni di sconto presso le succursali ed agenzie della Cassa.

Art. 3.

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso ciascuna Cassa da un Collegio di tre revisori dei conti nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Ai revisori dei conti potrà essere corrisposto un compenso annuo nei modi che saranno determinati nel regolamento interno.

Art. 4.

Il direttore della Cassa è nominato dal Ministro per l'economia azionale.

Tutti gli altri impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione secondo la pianta organica che sarà stabilita nel regolamento interno nel quale saranno pure dettate le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 5.

Annualmente sarà pubblicato, senza spesa, nel Foglio degli annunzi legali il bilancio della Cassa, un riassunto della relazione del direttore e la relazione dei revisori.

Art. 6.

Con il regolamento interno, proposto dal Consiglio di amministrazione della Cassa ed approvato dal Ministro per l'economia nazionale, saranno dettate le norme per disciplinare:

a) le attribuzioni della presidenza, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sconto;

b) la istituzione ed il funzionamento delle succursali ed agenzie, ed il riconoscimento delle sezioni, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814;

c) la corresponsione delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione, delle Commissioni di sconto ed ai revisori dei conti;

d) lo svolgimento delle operazioni;

e) infine, quanto altro occorra per l'ordinamento interno ed il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile della Cassa.

Roma, addì 19 febbraio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1931 — Data della ricevuta: 15 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Comelli Giuseppina — Titoli del debito pubblico al portatore n. 10 — Ammontare della rendita L. 3600 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data della ricevuta: 27 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Agnesi dottor Cristoforo fu Giovanni, notaio, per conto di altri — Titoli del debito pubblico al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data della ricevuta: 24 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Buonaccorsi Ferdinando — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 25 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data della ricevuta: 12 luglio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Ruggero Antonio — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 290 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 891 — Data della ricevuta: 27 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barcellona Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 52.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69' — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 154.15 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 693 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Donatuti Ludovico fu Salvatore — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 certificati comuni di Sicilia — Ammontare della rendita L. 8.50 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 512 — Data della ricevuta: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Giustiniani Francesco fu Pasquale — Titoli del debito pubblico nominativi n. 24 — Ammontare della rendita L. 1603 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 48

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 febbraio 1925

	Media		Media
Parigi	127 29	Belgio	124 48
Londra	117 753	Olanda	9 90
Svizzera	474 87	Pesos oro	22 40
Spagna	351 12	Pesos carta	9 86
Berlino (marco oro)	5 89	New-York	24 724
Vienna	0 0346	Oro	477 06
Praga	73 50	Belgrado	39 80
Dollaro canadese	24 67	Budapest	0 0339
Romania	12 10		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 66
	3.50 % » (1902)	75 25
	3.00 % lordo	51 33
	5.00 % netto	98 05
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 71

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Aumento del numero dei posti per il concorso a volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale in data 20 settembre 1924, con il quale veniva aperto un concorso a 18 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Considerata la necessità di provvedere subito alle maggiori vacanze posteriormente verificatesi nei ruoli diplomatico e consolare.

Ritenuto che a tal fine è conveniente, in corrispondenza a tali vacanze, aumentare il numero dei posti già messi a concorso, evitando, a breve distanza di tempo, di aprire un nuovo concorso;

Determina:

Il numero dei posti messi a concorso, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 settembre 1924, è elevato a 28, fermo restando che una parte di tali posti, in misura non eccedente la metà, dovrà, ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1527, essere assegnata ai combattenti in servizio alla dipendenza del Ministero degli affari esteri che conseguano la prescritta indoneità nel concorso stesso.

Il termine utile per la presentazione delle domande è prorogato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande ed i documenti già presentati saranno ritenuti validi e pertanto non dovranno essere rinnovati.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel su citato decreto 20 settembre 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.